

S·T·A·T·U·T·O

COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1°/ - E' costituita la

Fondazione Marina Lerma

La Fondazione è retta dalle norme del presente statuto, ha sede in Bergamo, Via Paleocapa n.2.

FINALITA'

Art. 2°/ - La Fondazione si propone lo scopo di fornire contributi economico-finanziari a tutte quelle attività non profit che hanno come scopo principale il supporto alle persone disabili, in particolare, ma non esclusivamente, ai giovani e a quelle iniziative volte al recupero sociale tramite la formazione e l'introduzione nel mondo del lavoro, con particolare riguardo al territorio bergamasco.

A tale scopo la Fondazione potrà partecipare direttamente ad associazioni e cooperative preesistenti e costituire nuove iniziative.

La Fondazione per il conseguimento dei propri fini potrà regolamentare con specifiche convenzioni ogni intervento di collaborazione con Istituzioni pubbliche e private.

La Fondazione, sempre ai suoi fini istituzionali, potrà svolgere attività di formazione, corsi di formazione e perfezionamento, in particolare nella ricerca;  
costituire comitati e gruppi di studio;  
partecipare a organizzazioni nonchè sostenere organizzazioni che abbiano finalità simili alle proprie.

La Fondazione potrà svolgere anche tutte le altre attività direttamente connesse o accessorie a quelle specificatamente statutarie in quanto integrative delle stesse, dirette all'attuazione e conseguimento dei suoi scopi.

La Fondazione non persegue scopo di lucro e non ha limiti di durata.

FONDO DI DOTAZIONE

Art. 3°/ - Per il raggiungimento degli scopi statutari alla Fondazione viene assegnato un fondo iniziale del valore di Euro 100.000,00 (centomila/00), costituito da conferimenti in danaro.

PATRIMONIO

Art. 4°/ - Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, da beni immobili e da beni mobili - compresi disponibilità liquide, titoli e strumenti finanziari in genere - conferiti alla Fondazione medesima.

Lo stesso patrimonio può essere incrementato:

- da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni in genere;
- da eventuali ulteriori contributi dei fondatori, da contributi dello Stato, della Regione Lombardia e di altri Enti pubblici e privati, con vincolo di destinazione;
- da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale;



- da beni acquisiti, anche con economie di gestione.

Le erogazioni effettuate per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice non costituiscono incremento del patrimonio della Fondazione.

La Fondazione persegue i propri fini utilizzando le rendite del patrimonio, elargizioni, contributi, sovvenzioni e beni di qualsiasi natura pervenuti alla Fondazione purchè non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale.

I criteri e le modalità di erogazione delle rendite, al fine del perseguimento degli scopi istituzionali, sono determinati dal consiglio di amministrazione nell'esercizio dei poteri attribuitigli dallo statuto.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5°/ - La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri tutti nominati da S.E. Mons. il Vescovo di Bergamo.

In sede di costituzione, la nomina del consiglio di amministrazione è riservata ai fondatori, con facoltà di ampliarne la composizione.

Il consiglio nomina il presidente e potrà nominare uno o due vice presidenti, se non vi ha già provveduto il Vescovo di Bergamo.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6°/ - Il consiglio di amministrazione assume tutte le deliberazioni necessarie alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione, compatibilmente con le disponibilità del bilancio; gestisce in particolare, oltre al patrimonio della Fondazione, le eventuali disponibilità finanziarie rivenienti da conferimenti, erogazioni e finanziamenti, prive del vincolo di destinazione a patrimonio.

Le decisioni che comportino spese dovranno essere provviste dell'attestazione inerente la copertura finanziaria da parte del segretario amministrativo della Fondazione.

In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

- a) deliberare sul conto consuntivo annuale entro il mese di marzo dell'anno successivo;
- b) nominare il segretario amministrativo, anche estraneo al consiglio, indicandone i compiti.

Il segretario amministrativo, quando non componente del consiglio, partecipa alle riunioni del consiglio, senza facoltà di voto, e ne redige il processo verbale;

- c) adottare appositi regolamenti interni, che stabiliscono le norme relative, tra l'altro, all'ordinamento dei servizi amministrativi, tecnici e del personale;
- d) deliberare assunzioni di personale;
- e) accettare i contributi, beni e prestazioni di altri Enti,

di Istituzioni e di privati che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;

f) investire e amministrare il patrimonio nelle forme che il consiglio riterrà più opportune;

g) disporre per la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti, delegando il presidente o il/o i vice presidenti per gli adempimenti formali conseguenti.

I verbali del consiglio di amministrazione, firmati dal presidente e dal segretario amministrativo, sono riportati in apposito registro.

#### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 7°/ -** Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che ne ravvisi la necessità o l'opportunità e, obbligatoriamente, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio.

Il relativo avviso, recante la data della prima e della seconda convocazione, dovrà contenere l'ordine del giorno ed essere recapitato ai consiglieri almeno sette giorni prima della seduta; in caso di urgenza il termine viene abbreviato a tre giorni precedenti la seduta.

Per la regolarità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio.

Il consiglio adotta le deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le deliberazioni di approvazione del conto consuntivo, da adottarsi entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Le prestazioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono gratuite per l'intervento alle sedute e per la rappresentanza della Fondazione, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.


Le riunioni di consiglio possono tenersi in teleconferenza, purchè presidente e segretario delle riunioni partecipino nella stessa sede.

#### PRESIDENTE

**Art. 8°/ -** Il presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
  - convoca e presiede il consiglio, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
  - cura direttamente, o tramite il segretario amministrativo, l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio. Inoltre, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente.
- In caso di assenza del presidente, uno dei vice presidenti (il più anziano di età) ne fa le veci.

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO



Art. 9°/ - Il segretario amministrativo

- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- attesta la copertura finanziaria delle spese deliberate dal consiglio;
- assiste il presidente, ne attua le direttive, anche curando l'esecuzione dei deliberati consiliari;
- redige i verbali delle riunioni consiliari.

La carica di segretario amministrativo è compatibile con quella di revisore dei conti.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 10°/ - Il controllo sulla gestione della Fondazione può essere affidato ad un revisore o ad un collegio di revisori dei conti, formato da tre membri, nominati da S.E. Mons. il Vescovo di Bergamo, che rimangono in carica un triennio.

In sede di costituzione, la nomina del collegio dei revisori dei conti è riservata ai fondatori.

Il Revisore o il presidente del collegio dei revisori dovrà essere iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili. Il revisore o il collegio dei Revisori esercita pure il controllo contabile.

I revisori dei conti riferiscono al consiglio di amministrazione e partecipano alle riunioni di quest'ultimo.

Le riunioni del collegio dei revisori dei conti sono verbalizzate in apposito registro.

Per quanto applicabili, dovranno essere osservate le norme degli artt.2403 e seguenti e artt.2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Chi ha nominato il revisore o il collegio provvede all'integrazione dello stesso nel caso di cessazione di uno o più revisori. I revisori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla scadenza dei revisori cui sono subentrati.

#### PERSONALE

Art. 11°/ - Il consiglio di amministrazione della Fondazione potrà dotarsi delle unità di personale, nei modi che riterrà più opportuni, per l'espletamento delle finalità istituzionali e delle iniziative deliberate.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente della Fondazione sarà contenuto nel regolamento organico, adottato dal consiglio di amministrazione.

#### ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 12°/ - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Se il consiglio lo riterrà opportuno, sentito il collegio dei revisori, il servizio di tesoreria sarà affidato ad un Istituto di Credito di comprovata solidità scelto dal consiglio di amministrazione.

In particolare, unitamente al conto consuntivo annuale, verrà predisposta e trasmessa ai fondatori una relazione sia finanziaria che descrittiva dell'attività svolta.

#### MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 13°/ - Le modifiche del presente statuto vengono apportate, salve le limitazioni di legge, con deliberazione del consiglio di amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Per ogni modifica, è necessario il preventivo consenso scritto di S.E. Mons. Vescovo.

#### AVANZI DI GESTIONE

Art. 14°/ - Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre entità che perseguono le stesse finalità.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 15°/ - L'estinzione della Fondazione è rimessa alla concorde unanime decisione del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole di S.E. il Vescovo di Bergamo.

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio secondo quanto disposto da S.E. il Vescovo di Bergamo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### RINVIO

Art. 16°/ - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

firmato: LERMA GREGORIO

firmato: MORINI MARIATERESA

firmato: Priori Rosalba - teste

firmato: Tironi Eliana - teste

firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (L.S.)

\*\*\*\*\*

*Copia conforme all'originale nei miei atti, con l'allegato.  
Bergamo, 13 febbraio 2006.*

*Armando Santus*

